



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 601 DEL 15/05/2024

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E URBANI NON PERICOLOSI, CON SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA: ESSE EMME PLAST S.R.L. (C.F. 02476100249).
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DEL LAVORO 3, IN COMUNE DI ASIGLIANO VENETO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 563 del 30/06/2017, la ditta ESSE EMME PLAST S.R.L., con sede legale in via del Lavoro 3 in comune di Asigliano Veneto (VI), è stata autorizzata fino al 30/06/2027, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi sito in via del Lavoro, 3, in comune di Asigliano Veneto, nonché alle emissioni in atmosfera e all'esercizio dell'annesso impianto di depurazione, con scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei propri piazzali;
- con "Nulla Osta", prot. n. 62292 del 27/11/2019, è stata modificata ed integrata la Determina Dirigenziale n. 563 del 30/06/2017, per la realizzazione di una modifica non sostanziale all'impianto consistente nella riorganizzazione del layout gestionale senza variazioni in termini di tipologia di rifiuti, modalità di recupero e quantitativi autorizzati;
- con Determina Dirigenziale n. 860 del 20/07/2020, comprensiva di parere favorevole n. 15/2020 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA, è stato valutato di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di modifica sostanziale dell'impianto in oggetto, approvato a seguire con Determina Dirigenziale n. 569 del 28/04/2021.

Considerato che la ditta:

- con nota prot. n. 22647 del 25/05/2021, ha comunicato l'inizio dei lavori per la realizzazione delle modifiche sostanziali del progetto approvato a partire dal giorno 26/05/2021;
- con note prott. n. 34521 del 25/08/2022 e n. 36643 del 12/09/2022, ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio per la data del 12/09/2022 e la nomina del Responsabile Tecnico del-

l'impianto, trasmettendo altresì la dichiarazione attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensiva della certificazione ISO 9001 per il recupero dei rifiuti di carta e cartone ai sensi del D.M. 188/2020, degli elaborati grafici e fotografici delle modifiche apportate e dell'appendice delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione impiantistica;

- con note prott. n. 10647 del 09/03/2023 e n. 12172 del 20/03/2023, ha presentato il documento definitivo di collaudo funzionale e la relativa documentazione tecnica dell'impianto modificato, a cura del dott. Mariano Farina, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Rilevato che durante la fase di esercizio provvisorio, come dichiarato dalla ditta, sono emerse delle modifiche rispetto al progetto approvato, tra le quali:

- riorganizzazione del layout gestionale dell'impianto all'interno dei capannoni e relativi piazzali afferenti (riposizione cassoni, container e alcune linee impiantistiche);
- riposizione del camino n. 3 e degli impianti afferenti sul lato Nord del capannone 3 rispetto a quanto previsto dal progetto ovvero verso il lato Sud.

Visto che:

- con nota prot. n. 12792 del 23/03/2023, questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, chiedendo agli Enti coinvolti nel procedimento eventuali osservazioni e alla ditta integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 17208 del 19/04/2023, questo Servizio ha trasmesso alla ditta un sollecito di presentazione di istanza al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, così come richiesto dallo stesso nella nota acquisita agli atti al prot. n. 16190 del 13/04/2023;
- con nota prot. n. 19227 del 04/05/2023, questo Servizio ha emesso un provvedimento di diffida nei confronti della ditta a seguito delle difformità rilevate dal personale dell'U.O. Supporto ai Controlli Ambientali di Arpav durante i sopralluoghi condotti nei giorni 16/03/2023 e 29/03/2023, descritte nel Rapporto Tecnico finale (2023-0036698/U del 21/04/2023), assunto al prot. prov. n. 17594 del 21/04/2023.

Dato atto che la ditta:

- con note prott. n. 17319 del 20/04/2023 e n. 17623 del 21/04/2023, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Scrivente nella comunicazione di avvio procedimento (prot. n. 12792 del 23/03/2023);
- con nota prot. n. 18771 del 02/05/2023, ha fornito riscontro al sollecito di presentazione di istanza al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (prot. n. 17208 del 19/04/2023); dichiarando che le modifiche all'impianto non comportano un aumento delle superfici impermeabilizzate e dunque la non necessità di un relativo nulla osta idraulico allo scarico;
- con nota prot. n. 21736 del 18/05/2023, ha presentato riscontro alla diffida succitata, allegando apposita documentazione attestante l'ottemperanza agli obblighi della diffida, ovvero estratti del Registro di Carico/Scarico dimostrando una gestione amministrativa corretta di partite di rifiuti avviate alle fasi di recupero, i Rapporti delle analisi eseguite previste ai sensi del D.M. 188/2020, nonché il layout impiantistico del sistema di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia con le componenti impiantistiche in evidenza.

Rilevato che, con nota prot. n. 28150 del 29/06/2023, la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale al progetto approvato e collaudato, consistente nell'inserimento di un nuovo macchinario ovvero un tritatore "Modello TB 1300, Forrec srl" per il trattamento di rifiuti plastici all'interno del capannone n. 3.

Visto che, con nota prot. n. 31305 del 20/07/2023, questo Servizio ha richiesto alla ditta integrazioni documentali, in accordo con ARPAV, relative al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ex. art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e alla citata comunicazione di inserimento di un nuovo macchinario (prot. n. 28150 del 29/06/2023).

Considerato che:

- con note prott. n. 33207 del 01/08/2023 e n. 44102 del 16/10/2023, la ditta ha richiesto delle proroghe per la presentazione della documentazione di cui al prot. prov. n. 31305 del 20/07/2023 fino alla data del 20/12/2023, a cui questo Servizio ha dato riscontro con le note prott. n. 36049 del 23/08/2023 e n. 45543 del 23/10/2023;
- con note prott. nn. 55399, 55440, 55442 e 55443 del 20/12/2023, la ditta ha trasmesso le integrazioni documentali richieste da questo Servizio, in accordo con ARPAV, nella comunicazione del 20/07/2023 (**prot. n. 31305**);
- con nota prot. n. 56708 del 29/12/2023, questo Servizio ha comunicato agli Enti interessati dal procedimento in corso il deposito, da parte della ditta, delle integrazioni documentali, richiedendo altresì 1) il parere di competenza obbligatorio e vincolante, ai sensi art. 184-ter, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, EoW e sottoprodotti e 2) il parere al Dipartimento provinciale di Vicenza (Arpav) relativo al sistema di trattamento delle acque di dilavamento in essere, rispetto a quanto precedentemente osservato nel Rapporto Tecnico del sopralluogo di marzo 2023;
- con nota prot. n. 1907 del 16/01/2024, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha richiesto delle delucidazioni relative alla documentazione della ditta (**prott. nn. 55399, 55440, 55442 e 55443 del 20/12/2023**);
- con nota prot. n. 3079 del 23/01/2024, la ditta ha presentato integrazioni documentali volontarie relative ad approfondimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti a matrice plastica.

Preso atto della:

- nota prot. n. 4587 del 01/02/2024, con cui l'U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV rilascia parere favorevole, ai sensi art. 184-ter, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sui materiali plastici esitanti dal trattamento R3 dei rifiuti in impianto, con prescrizioni;
- nota prot. n. 10791 del 06/03/2024, con cui il Dipartimento provinciale di Vicenza (Arpav) fornisce riscontro relativamente al sistema di trattamento delle acque di dilavamento in essere della ditta, con prescrizioni;
- nota prot. n. 16541 del 08/04/2024, con cui il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo rilascia parere positivo con prescrizione sulla valutazione di invarianza idraulica.

Viste le successive comunicazioni della ditta, assunte ai prott. n. 11182 del 07/03/2024 e n. 14828 del 27/03/2024.

Considerato che:

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo e successive integrazioni della ditta da parte degli altri Enti interessati nel procedimento;
- è stata verificata la conformità della documentazione pervenuta dalla ditta a riscontro della diffida del 04/05/2023 (**prot. n. 19227**), da ritenersi conclusa con il presente provvedimento.

Dato atto che l'impianto è autorizzato all'esercizio con Determinazione dirigenziale n. 563 del 30/06/2017 e s.m.i. e che il presente provvedimento ridisciplina, con modifiche, il contenuto della stessa disponendone la revoca.

Dato atto che, per mero errore materiale, non sono stati allegati al provvedimento di rinnovo n. 576 del 09/05/2024 i relativi allegati tecnici.

Ritenuto, per quanto sopra, di:

- richiedere alla ditta di presentare, oltre al quaderno di manutenzione dei due impianti di trattamento delle acque meteoriche, anche due distinte procedure che individuino per ambo gli impianti le attività specifiche di manutenzione e relative frequenze;
- rilasciare una autorizzazione di rinnovo dell'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in questione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo la configurazione comprensiva di nuovo trituratore, valida a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di gestione dell'attività di recupero rifiuti ora autorizzata;

- annullare l'autorizzazione n. 576 del 09/05/2024 (prot. int. n. 22484 del 10/05/202).

Visto l'Attestato di Certificazione del Sistema di Gestione Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (art. 6 del D.M. n. 188/220), rilasciato da Perry Johnson Registrars, inc. trasmesso con la documentazione di collaudo funzionale.

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n. 101, che disciplina la "*Cessazione della qualifica di rifiuto*" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in **Allegato 1** e **Allegato 2** al presente provvedimento.

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*";

Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti*";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. n. 188 del 22/09/2020, recante la "*disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006*";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2024/2026 approvato con Decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2024;

Richiamato il Decreto presidenziale n. 6 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

DETERMINA

- La ditta ESSE EMME PLAST S.R.L., con sede legale in via del Lavoro 3 in comune di Asigliano Veneto, è autorizzata alla preparazione al riutilizzo dei pallet in legno (R3) e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi (R13, R12 e R3), sito in via del Lavoro 3 in comune di Asigliano Veneto (VI), su un'area catastalmente identificata dai mappali n. 545, 568 e 643 del Foglio 7, secondo la configurazione di impianto comprensiva del nuovo tritratore "Modello TB 1300, Forrec srl" per il trattamento di rifiuti plastici all'interno del capannone n. 3. Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi idrici con validità fino al **30/04/2034**.
- La revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione dirigenziale n. 563 del 30/06/2017 e s.m.i. a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di gestione dell'attività di recupero ora autorizzata.
- L'annullamento della Determina Dirigenziale n. 576 del 09/05/2024 per le motivazioni citate in premessa.
- La chiusura del procedimento di diffida di cui al prot. n. 19227 del 04/05/2023 nei confronti della società ESSE EMME PLAST S.R.L. per l'impianto in oggetto.

FA OBBLIGO

Alla ditta ESSE EMME PLAST S.R.L. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta deve rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti ed i processi di trattamento, con le modalità indicate nel documento "*Protocollo di gestione delle attività dell'impianto*" (dicembre 2023) e conformemente al layout impiantistico "*Tavola 02 – Planimetria disposizione stoccaggi, macchinari e camini*" (dicembre 2023), agli atti con prott. n. 55442 e n. 55443 del 20/12/2023.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1., fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta deve presentare il quaderno di manutenzione dei due impianti di trattamento delle acque meteoriche presenti in sito, aggiornato con due distinte procedure che individuino per entrambi gli impianti le attività specifiche di manutenzione e relative frequenze. La documentazione sarà oggetto di valutazione e presa d'atto da parte di questa Amministrazione e ARPAV.
4. La Ditta deve comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5. La gestione tecnica dell'impianto deve essere condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
6. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Provincia di Vicenza, via PEC, una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, i quantitativi di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e i quantitativi di rifiuti oggetto di preparazione al riutilizzo. In particolare, la ditta deve fornire un prospetto sinottico *ad hoc* per i rifiuti in ingresso, prodotti in impianto e conferiti ad impianti terzi appartenenti al Capitolo 19 dell'Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006; fornendo altresì il nominativo degli impianti di destino per tali rifiuti, autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste. Le citate relazioni dovranno essere conservate anche presso la sede dell'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
8. Deve essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento della certificazione ambientale ISO 9001.
9. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014. In particolare, la ditta deve presentare al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, nuove garanzie finanziarie, conformi alla D.G.R.V. n. 2721/2014, ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della scrivente Amministrazione, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

Gestione delle aree

10. La ditta deve mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. La verifica dello stato di usura della pavimentazione deve avvenire se-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

condo la procedura descritta nel documento “*Piano d’uso e manutenzione pavimentazioni*”, assunta al prot. n. 55399 del 20/12/2023.

11. La ditta deve mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
12. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice E.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all’azienda che quelli prodotti dall’impianto (Elenco dei Rifiuti di cui dell’Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006).

Gestione dei rifiuti

13. Presso l’impianto possono essere conferiti e gestiti esclusivamente i rifiuti di cui all’**Allegato 1** alla presente Determina; per ogni codice E.E.R. sono identificate le relative operazioni consentite e la codifica dei materiali/rifiuti in uscita.

14. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così suddivisi:

a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	30.000 tonnellate
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	625 tonnellate
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): di cui massimo 0,05 tonnellate di rifiuti pericolosi	125 tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:	252 tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:	30.000 tonnellate

15. In conformità con quanto previsto dall’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti operazioni di gestione rifiuti:

a) messa in riserva (**R13**) finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di EoW;

b) messa in riserva (**R13**) funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, e selezione/cernita (per separazione di componenti estranee recuperabili) (**R12**). Il rifiuto derivante da tale operazione dovrà mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso qualora si sia in presenza di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice E.E.R. e produttori diversi mentre nel caso il raggruppamento riguardi rifiuti in ingresso aventi codici E.E.R. diversi dovrà essere attribuito il relativo codice del Capitolo 19 XX XX dell’Elenco dei Rifiuti per la tipologia in questione;

c) i rifiuti in uscita derivanti dalle suddette operazioni di recupero (**R12**) ed identificati in **Allegato 1** dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:

- in caso di raggruppamento che non comporti la successiva produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste;

- in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili, che non comporti la produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;

- in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili, e riduzione volumetrica che comporti la produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], le condizioni risultano indicate alla successiva lettera d) mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;

d) operazione di recupero di sostanze organiche (**R3**) per la produzione di materiale EoW rispondente alle caratteristiche presentate nella sezione “Gestione End of Waste” e così come indicato nell’**Allegato 1 e 2** al presente provvedimento;

e) preparazione al riutilizzo (**R3**) con produzione di “*Pallet piatti in legno rigenerati nelle forme usualmente commercializzate*”.

16. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pre-

giudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D. Lgs n. 152/2006.

17. Deve essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione End of Waste

18. La ditta è autorizzata a produrre le tipologie di materiale EoW individuate nell'**Allegato 1**, nel rispetto delle condizioni descritte nell'**Allegato 2** al presente provvedimento.
19. Per ogni lotto di produzione deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto indicati nell'**Allegato 2**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La ditta deve conservare copia della dichiarazione di conformità e manuale del sistema di gestione presso la propria sede operativa o legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
20. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio è di **3396 tonnellate**, così di seguito suddivisa per i diversi gruppi di prodotti EoW:

Macrocategoria EoW	Quantità massima in stoccaggio [t]	LINEA
Materiale plastico macinato Film plastico imballato e pressato	3.316	LINEA RECUPERO MATERIA
Carta e cartone recuperati	50	LINEA RECUPERO MATERIA
Pallet piatti in legno rigenerati nelle forme usualmente commercializzate	30	LINEA PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO

21. I lotti di materiale EoW caratterizzati devono essere mantenuti distanziati/separati nell'area individuata per il loro deposito al fine di preservare e garantire la tracciabilità della filiera di recupero.
22. Lo stoccaggio del materiale EoW potrà avvenire per un periodo massimo di 12 mesi dalla produzione del lotto di EoW di riferimento. Decorso tale termine, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di EoW per mancanza di mercato (requisito art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006) e, pertanto, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gestione degli scarichi idrici

23. Per l'individuazione del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche si deve fare riferimento alla *"Tavola 01 – Planimetria schema scarichi pluviali e impianto di depurazione"*, assunta al prot. n. 55443 del 20/12/2023. La ditta dispone di n. 2 impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali:
- **Linea 1** afferente ai piazzali dei capannoni della ditta, siti nei mappali n. 545 e 568 del Foglio 7, recapitante nel collettore fognario delle acque bianche (I pioggia previo trattamento e II pioggia diretta), avente destinazione finale il suolo;
 - **Linea 2** (impianto in continuo) afferente al piazzale di deposito degli EoW, lato sud, sito nel mappale n. 643 del Foglio 7, recapitante su bacino di laminazione (suolo).
24. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di entrambi i sistemi di depurazione annessi all'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi, alle seguenti condizioni:
- a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla "Tabella 4 - limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano al suolo", Allegato 5 , Parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sulle acque meteoriche di dilavamento devono essere effettuate con cadenza almeno semestrale, a partire dalla data della presente autorizzazione, e quantomeno per i seguenti parametri: pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco e Idrocarburi Totali.

25. Il campionamento deve essere effettuato nei seguenti punti:

ID POZZETTO	DESCRIZIONE	N. LINEA	PIAZZALE
C1	Acque I pioggia post trattamento	Linea 1	Piazzale afferente ai capannoni ditta (mappali n. 545 e 568 del Foglio 7)
C2	Acque II pioggia		
C3	Punto di scarico del mix di acque reflue di dilavamento del piazzale nel collettore fognario delle acque bianche		
C4	Acque di dilavamento piazzale	Linea 2	Piazzale di deposito sul lato sud (mappale n. 643 del Foglio 7)

26. Il campionamento deve essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate, tali informazioni dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il campionamento deve essere condotto da personale qualificato del laboratorio a servizio della ditta e le relative modalità devono essere descritte in apposito verbale di prelievo da allegare al Rapporto di Prova.

I referti analitici, accompagnati dai relativi verbali di prelievo, devono essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

27. Il pozzetto fiscale di campionamento deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore). I pozzetti devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.

28. Le caditoie/canalette di raccolta delle acque di dilavamento dovranno essere mantenute libere al fine di non bloccare il deflusso delle acque e periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

29. La Ditta deve registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento. Il citato quaderno deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.

30. La Ditta deve evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.

Gestione delle emissioni in atmosfera

31. Per l'individuazione dell'area di lavorazione, delle vie di circolazione e dei presidi per la gestione delle emissioni convogliate in atmosfera, si fa riferimento alla "Tavola 02 – Planimetria di disposizione stoccaggi, macchinari e camini" (dicembre 2023), agli atti con prot. n. 55443 del 20/12/2023.

32. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	8	1.000	Polveri	10

2	8			
3	8			

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.

33. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D. Lgs. 152/2006. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato "Emissioni in atmosfera".
34. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
35. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
36. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla Ditta alla Provincia e all'A.R.P.A.V. entro 24 ore dall'accertamento.
37. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/2006.
38. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.V. entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
39. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

Gestione impatto acustico

40. La Ditta deve effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'A.R.P.A.V. e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed A.R.P.A.V., a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

AVVERTE CHE

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società;
- d) nel caso di modifica del legale rappresentante dovrà essere preventivamente comunicata la variazione prevista ed il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno:

- nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto;
- nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia).

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla ditta, al Comune di Asigliano Veneto, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 - Berica, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei V.V.F.F. di Vicenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

ALLEGATI - **2024_Allegato 1_EER_EsseEmmePlast.pdf**
(impronta: B6A5450BB535EE703690435C5F2387DD3D98C9018124986A8BF26FAD8345B374)
- **2024_Allegato2-EoW.pdf**
(impronta: 7885D6B146D1E77FC6715E609DA529C681267F1543C93C3C4EAE359A99FA4BB)
- **2024_Allegato3_Emissioni.pdf**
(impronta: C168D8DA1535A73F07C9CD4E77424D4D8247C2AA1EE5F824F8ABD05938FCBC34)